

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19. Misure di soccorso a cittadini, che versano in condizioni di fragilità economico-sociali, privi di adeguata e sicura sistemazione alloggiativa, nonché operatori sanitari, di ogni ordine e grado.

IL SINDACO

Visti

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n. 13;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante*



misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante “*Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale*”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante “*Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*”,
- l'ordine del giorno n. 603 approvato dal Consiglio Comunale in data 5 marzo 2020 avente ad oggetto “*Interventi necessari a fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19 e le ricadute sociali, economiche e occupazionali*”;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Richiamate le proprie precedenti Ordinanze n. 10 dell'11 marzo 2020, n. 11 del 12 marzo 2020 e n. 12 del 13 marzo 2020 relative all'adozione di provvedimenti eccezionali per contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e fronteggiare la situazione emergenziale in atto;

Ritenuto necessario disporre ulteriori misure, al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19 e di evitare i maggiori pericoli alla salute e alla igiene pubblica cui la cittadinanza sarebbe esposta nel caso di mancato soccorso a cittadini, che versano in condizioni di fragilità economico-sociali, privi di adeguata e sicura sistemazione alloggiativa, nonché operatori sanitari, di ogni ordine e grado, che necessitano di



sistemazione alloggiativa per il tempo strettamente necessario a garantire condizioni di tutela della propria salute fisica potenzialmente a rischio di contagio;

Ritenuto, pertanto, dovere assicurare la messa a disposizione degli alloggi liberi di proprietà comunale, non rientranti nei Servizi Abitativi Pubblici (SAP) ed al più rientranti in progetti di valorizzazione, ivi compresi quelli affidati alla gestione di terzi operatori, destinandoli al ricovero di cittadini anche individuati e segnalati dai presidi ospedalieri, del personale medico e degli operatori sanitari cui è necessario garantire un adeguato periodo di protezione da eventuale contagio o aggravamento da COVID-19;

Richiamato l'art 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

ORDINA

dall'entrata in vigore della presente ordinanza e fino al termine dell'emergenza sanitaria:

1. di assicurare, per il tramite delle competenti direzioni comunali, che vi provvederanno con propri provvedimenti, la messa a disposizione degli alloggi liberi di proprietà comunale, destinandoli al ricovero di cittadini, anche individuati e segnalati dai presidi ospedalieri, del personale medico e degli operatori sanitari che versino in condizioni di assistenza, per il tempo strettamente necessario a garantire condizioni di tutela della propria salute fisica potenzialmente a rischio di contagio e comunque fintantoché sarà necessario garantire condizioni di tutela della propria e altrui incolumità;
2. di finalizzare la gestione degli immobili in atto affidata a terzi gestori/concessionari al medesimo scopo indicato al superiore punto 1), onerando le competenti direzioni a procedere, ove occorra, alla rideterminazione di nuovi termini di durata dei rapporti contrattuali vigenti con salvezza dei



sottostanti equilibri economico finanziari ed in coerenza con le condizioni originariamente pattuite;

3. di incaricare le direzioni competenti a disporre un congruo termine di proroga dei termini di durata dei contratti/convenzioni (in scadenza), stipulati con i soggetti gestori di immobili di proprietà del Comune e già assegnati all'emergenza abitativa e comunque in tutti i casi in cui l'operatore individuato sia chiamato ad erogare misure di sostegno di natura pubblica alle famiglie e cittadini, che versano in condizioni di fragilità e difficoltà economica, come prescritto dai contratti e convenzioni attualmente in essere;
4. di disporre il differimento del termine di pagamento di canoni e spese degli alloggi di edilizia residenziale pubblica al 30/09/2020, con possibilità di rateizzazione che potrà tenere conto delle situazioni economiche dei nuclei familiari, in analogia con provvedimenti già emessi nel tempo dall'Amministrazione.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge.

Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Milano sul sito internet istituzionale www.comune.milano.it, ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;





Comune di
Milano

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO
Giuseppe Sala

